

REPUBBLICA ITALIANA



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

SPECIALE N. 61 - 17 APRILE 2026

Decreti del Presidente della Giunta regionale dal n. 15 al n. 20 del 2026

Sommario

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### Decreti del Presidente della Giunta Regionale

#### **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 20.03.2026**

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE AGRARIA DI MUTUA ASSICURAZIONE DEL BESTIAME FRA GLI ALLEVATORI DEL COMPRESORIO DI VALORIZZAZIONE DEL FUCINO FRAZIONE PATERNO DI AVEZZANO.

#### **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 20.03.2026**

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE AGRARIA DI MUTUA ASSICURAZIONE DEL BESTIAME FRA GLI ALLEVATORI DEL COMPRESORIO DI VALORIZZAZIONE DEL FUCINO FRAZIONE CESE DI AVEZZANO.

#### **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 17 del 20.03.2026**

PRESA D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI NEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC "L'AQUILA".

#### **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 31.03.2026**

L.R. N. 68/99 ART. 2 E L.R. 47/22 ART. 8/COMMA 2. LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSO DI TERRE GRAVATE DA DIRITTO DI USO CIVICO CON CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE. COMUNE DI POPOLI (PE) – ELENCO N. 1/2025 RA DEL 12/12/2025

#### **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19 del 01.04.2026**

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE AGRARIA DI MUTUA ASSICURAZIONE DEL BESTIAME FRA GLI ALLEVATORI DEL COMPRESORIO DI VALORIZZAZIONE DEL FUCINO DI AVEZZANO.

#### **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 09.04.2026**

ARTT. 72 E 102 DELLA LR 58/2023 – COMUNE DI PERANO – NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER

L'APPROVAZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LR.  
58/2023.



## Il Presidente della Giunta Regionale

### DECRETO n. 15

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE AGRARIA DI MUTUA ASSICURAZIONE DEL BESTIAME FRA GLI ALLEVATORI DEL COMPRENSORIO DI VALORIZZAZIONE DEL FUCINO FRAZIONE PATERNO DI AVEZZANO.

Data: 20/03/2026



## Il Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO:** Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano.

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

**VISTO**, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *“Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare”*;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”*;

**VISTO** l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *“Competenze delle regioni e delle province autonome”*;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *“Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

**VISTI**, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *“Il registro [...], ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.”*;
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *“L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5”*;

**RICHIAMATA** la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *“PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO “PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO”*, con cui, tra l'altro, il Servizio *“Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano, costituita in data 2 ottobre 1962 con atto del Notaio in Avezzano (AQ) - Dott. Giovanni Stornelli - N. 41195 – Racc. 7389, è

stata iscritta in data 15 dicembre 1962 al n. 13 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

**RILEVATO** che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

**DATO ATTO** che:

- il Tribunale dell'Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano, risultando che la stessa era stata iscritta al n. 13 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

**RILEVATO** che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

**CONSIDERATO** che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano, già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

**EVIDENZIATO** che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

**TENUTO CONTO CHE**, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

**RICHIAMATA** la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale

territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

**RILEVATO** che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano, è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Avezzano (AQ) per n. 15 giorni dal 23/10/2025 al 7/11/2025;
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata pubblicata per giorni 15 a far data dal 13.11.2025 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Serie Speciale n. 265/2025 del 21.11.2025;

**CONSIDERATO** che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

**PRESO ATTO** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

**PRESO ATTO** che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

**RICHIAMATO** l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

**VISTA** la nota prot. n. 63631/26 del 16/02/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Agricoltura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

**RILEVATO** che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" né da parte del Dipartimento "Agricoltura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

**ACCERTATO** che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano;

**RITENUTO** di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila perché provveda agli adempimenti di rito;

**RITENUTO**, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica **dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano**, con sede in Paterno di Avezzano (AQ);

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.”* e della Circolare del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore della “Direzione generale della Regione”, reggente del Dipartimento “Presidenza - Programmazione - Turismo” e il Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

### **DECRETA**

*per le motivazioni espresse in premessa:*

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti **dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano**, dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”;
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”;
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano**, con sede in Paterno di Avezzano (AQ);
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila, perché provveda agli adempimenti di rito,
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del Tribunale dell'Aquila, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Paterno di Avezzano, con sede in Paterno di Avezzano (AQ), già iscritta al n. 9 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE  
Sandrina Masciola  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE  
Marco De Santis  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO  
Vincenzo Rivera  
*(Firmato digitalmente)*

---



**Il Presidente della Giunta Regionale**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 20/03/2026 18:15:13

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



## Il Presidente della Giunta Regionale

### DECRETO n. 16

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE AGRARIA DI MUTUA ASSICURAZIONE DEL BESTIAME FRA GLI ALLEVATORI DEL COMPRESORIO DI VALORIZZAZIONE DEL FUCINO FRAZIONE CESE DI AVEZZANO.

Data: 20/03/2026



## Il Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO:** Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano.

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

**VISTO**, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *“Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare”*;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”*;

**VISTO** l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *“Competenze delle regioni e delle province autonome”*;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *“Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

**VISTI**, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *“Il registro [...], ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.”*;
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *“L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5”*;

**RICHIAMATA** la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *“PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO “PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO”*, con cui, tra l'altro, il Servizio *“Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano, costituita in data 12 dicembre 1961 con atto del Notaio in Avezzano (AQ) - Dott. Giovanni Stornelli - registrato ad Avezzano in data

15 settembre 1962 al n. 530 mod. Il vol. 84, è stata iscritta in data 10 novembre 1962 al n. 9 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

**RILEVATO** che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

**DATO ATTO** che:

- il Tribunale dell'Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano, risultando che la stessa era stata iscritta al n. 9 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

**RILEVATO** che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

**CONSIDERATO** che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano, già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

**EVIDENZIATO** che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

**TENUTO CONTO CHE**, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

**RICHIAMATA** la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale

territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

**RILEVATO** che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano, è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Avezzano (AQ) per n. 15 giorni dal 23/10/2025 al 7/11/2025;
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata pubblicata per giorni 15 a far data dal 13.11.2025 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Serie Speciale n. 265/2025 del 21.11.2025;

**CONSIDERATO** che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

**PRESO ATTO** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

**PRESO ATTO** che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

**RICHIAMATO** l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

**VISTA** la nota prot. n. 63667/26 del 16/02/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Agricoltura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

**RILEVATO** che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" né da parte del Dipartimento "Agricoltura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

**ACCERTATO** che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano;

**RITENUTO** di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila perché provveda agli adempimenti di rito;

**RITENUTO**, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica **dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano**, con sede in Cese di Avezzano (AQ);

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.”* e della Circolare del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore della “Direzione generale della Regione”, reggente del Dipartimento “Presidenza - Programmazione - Turismo” e il Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

## DECRETA

*per le motivazioni espresse in premessa:*

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti **dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano**, dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”;
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”;
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano**, con sede in Cese di Avezzano (AQ);
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila, perché provveda agli adempimenti di rito,
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del Tribunale dell'Aquila, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino frazione Cese di Avezzano, con sede in Cese di Avezzano (AQ), già iscritta al n. 9 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE  
Sandrina Masciola  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE  
Marco De Santis  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO  
Vincenzo Rivera  
*(Firmato digitalmente)*

---



**Il Presidente della Giunta Regionale**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 20/03/2026 18:15:42

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



## Il Presidente della Giunta Regionale

### DECRETO n. 17

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI NEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC "L'AQUILA".

Data: 20/03/2026



## Il Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO:** Presa d'atto della sostituzione del rappresentante dell'Associazione Coldiretti nel Comitato di Gestione dell'ATC "L'Aquila".

**VISTA** la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;

**VISTA** la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla Regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n° 135/2016;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo esercita le competenze in materia di caccia e pesca nelle acque interne, riassunte dalle Province a far data dal 4 novembre 2016 attraverso il Dipartimento Agricoltura competente per materia;

**VISTO** l'art. 32 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i. recante "*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*" ed in particolare:

- il comma 3 che stabilisce la composizione del Comitato di Gestione degli ATC;
- il comma 4 che attribuisce al Presidente della Provincia (ora Regione) l'insediamento del Comitato di Gestione del Coges;
- il comma 5 secondo il quale non possono essere designati quali rappresentanti del Comitato di gestione coloro che hanno commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per le quali è stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

### VISTI

- il decreto n. 35 del 19/05/2023, con il quale è stato nominato il Comitato di Gestione Ambito Territoriale di Caccia "L'Aquila";
- il decreto n.40 del 14/06/2023 "*Integrazione Comitato di Gestione – Ambito Territoriale di Caccia L'Aquila*" con il quale si è proceduto a designare i nominativi dei membri spettanti alla Confederazione Italiana Agricoltori e all' Associazione Nazionale Libera Caccia;
- il decreto n. 88 del 03/11/2023 "*Integrazione Comitato di Gestione – Ambito Territoriale di Caccia L'Aquila*" con il quale si è proceduto a designare il nominativo spettante all'Associazione Confagricoltura ed alla sostituzione del membro spettante all'associazione Ekoclub;
- il decreto n. 1 del 17/01/2024 "*Preso d'atto della sostituzione del rappresentante dell'Associazione ENALCACCIA nel Comitato di Gestione dell'ATC "L'Aquila"*”.
- Il decreto n. 10 del 13/02/2024 "*Preso d'atto della sostituzione del rappresentante dell'Associazione Ekoclub nel Comitato di Gestione dell'ATC "L'Aquila"*”.

**VISTO** l'art. 3 comma 6 dello Statuto dell'ATC "L'Aquila" che prevede: "*I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito*";

**TENUTO PRESENTE** che la predetta disposizione è confermata alla previsione contenuta nello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.115/16 del 21.12.1994 e successivo regolamento regionale n. 7/95 " L.R. 31.5.1994, n. 30 - Statuto tipo degli ambiti territoriali di caccia" – successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66/23 del 22.7.97;

**VISTA** la nota prot. RA 0402942/25 del 13/10/2025 con la quale l'Associazione Coldiretti ha

comunicato di voler sostituire il membro sig. **Sergio Coletti**, già nominato con DPGR n. 88 del 03/11/2023, in seno al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "L'Aquila" con il sig. **Alessandro Circi**;

**VISTA** la nota prot. n. 3311 PA 82/19 dell'8 gennaio 2020 dell'Avvocatura Regionale, in merito alla corretta applicazione della richiamata previsione contenuta all'art. 3 comma 6 dello Statuto, secondo la quale occorre un decreto di presa d'atto del Presidente della Regione Abruzzo per procedere alle sostituzioni nelle composizioni dei COGES insediati con atto del Presidente della Regione Abruzzo;

**CONSIDERATO** che detta nomina non può essere intesa se non come formale e sostanziale sostituzione, così come espresso dalla Associazione Coldiretti, di cui il Presidente della Giunta Regionale è chiamato a prenderne atto;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo della* ), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);

**TENUTO PRESENTE** che la disciplina delle inconferibilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. n. 39/2013 non si applica all'incarico di cui al presente provvedimento in quanto, come chiarito da ANAC con proprio parere, per "*La carica di "componente di organo di indirizzo" negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico rinvia alla definizione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013 il quale intende per tali gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.*";

**TENUTO PRESENTE** altresì che l'ATC provvederà a svolgere i controlli dovuti ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 sui consiglieri che dovessero assumere "*gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili*", dandone comunicazione dell'esito al Servizio della Regione competente in materia di caccia;

**DATO ATTO** che:

- dal controllo effettuato presso la Questura di L'Aquila per quanto previsto dall'art. 32 comma 5 della L.R. 10/2004, nei confronti del soggetto designato non risultano adottati provvedimenti di sospensione della licenza di caccia;
- il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili ai sensi della vigente normativa;

**VISTO** Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*) ed in particolare l'art. 35 bis che detta disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;

**TENUTO PRESENTE** che la disciplina dettata dal citato art. 35 bis non si applica all'incarico di cui al presente provvedimento in quanto esso non rientra tra le casistiche dallo stesso articolo disciplinate;

**DATO ATTO** che con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto:

- il Dirigente del Servizio regionale "Supporto Specialistico all'Agricoltura", ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;
- il Direttore del Dipartimento competente "Agricoltura" ha espresso parere favorevole sotto il profilo della coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;

**DATO ATTO** altresì che il presente Decreto:

- non comporta oneri a carico del bilancio regionale né diminuzione di entrate e non presenta dati da omettere;

- non ha riflessi sulla materia degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107.1 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in quanto non prevede alcun impiego di risorse pubbliche finanziarie o patrimoniali, incluse ogni rinuncia ad entrate;

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto

#### DECRETA

- **Di prendere atto, *per quanto espresso in narrativa***, della nomina del Sig. Circi Alessandro, quale rappresentante dell'associazione Coldiretti nel Comitato di Gestione dell'ATC "L'Aquila", in sostituzione del Sig. Sergio Coletti;
- **Di notificare** il presente provvedimento all'Ambito Territoriale di Caccia "L'Aquila" e al Sig. Alessandro Circi per il seguito di competenza;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale e sul sito caccia della Regione Abruzzo.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE  
Elisabetta De Ioris  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA  
Antonella Gabini  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
Elena Sico  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.  
Emanuele Imprudente  
*(Firmato digitalmente)*

---



**Il Presidente della Giunta Regionale**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 20/03/2026 18:16:07

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



## Il Presidente della Giunta Regionale

### DECRETO n. 18

**OGGETTO:** L.R. N. 68/99 ART. 2 E L.R. 47/22 ART. 8/COMMA 2. LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSO DI TERRE GRAVATE DA DIRITTO DI USO CIVICO CON CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE. COMUNE DI POPOLI (PE) – ELENCO N. 1/2025 RA DEL 12/12/2025

Data: 31/03/2026



## Il Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO:** L.R. n. 68/99 Art. 2 e L.R. 47/22 Art. 8/comma 2. Legittimazione del Possesso di Terre gravate da Diritto di Uso Civico con contestuale Affrancazione del Canone. Comune di Popoli (PE) – Elenco n. 1/2025 RA del 12/12/2025

### **VISTE:**

- la legge n. 1766/1927;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- la L.R. n. 25/1988;
- la L.R. n. 3/1998;
- la L.R. n. 68/1999;
- la legge n. 168/2017;
- la L.R. n. 47/2022.

**DATO ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/40 del 22/01/2026 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi - Dipartimento Agricoltura ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Popoli (PE).

**VISTO** l'allegato "A" elenco n. 1/2025 RA datato 12/12/2025 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo di concessione da corrispondere al Comune di Popoli, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone.

**CONSIDERATO** che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 1/2025 RA datato 12/12/2025 sopra richiamato.

### **VISTA:**

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005 e con l'art. 7 comma 2 della L.R. n. 47/2022;
- l'art. 8/2° comma della L.R. n. 47/22, nonché degli artt. 9 e 10 della Legge 1766/27;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 e n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, della Direzione Agricoltura.

**VISTO**, in particolare, l'art. 3 comma 6 della L. n. 168/2017 e l'art. 2, comma 5 della L.R. n. 47/2022 (vincolo paesaggistico).

### **CONSIDERATO:**

- che a seguito della entrata in vigore delle L.R. n. 47/2022 (*Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici*) il Comune di Popoli – alla data di presentazione dell'istanza di legittimazione con contestuale affrancazione del canone - non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 8, comma 1 della stessa legge;

- che per effetto del successivo comma 2 del richiamato art. 8, le funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici restano in capo all'amministrazione regionale.

**RITENUTO** che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27, L.R. n. 68/99 e della L.R. n. 47/22, a favore della ditta di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 1/2025 RA datato 12/12/2025.

**DATO ATTO**, altresì, che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso.

### DECRETA

- 1) sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Popoli (PE) a favore di n. 1 ditta, indicata nell'allegato "A" elenco n. 1/2025 RA datato 12/12/2025, formato da n. 1 facciata allegato alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/40 del 22/01/2026, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2) è fatto obbligo al Comune di Popoli (PE), in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. 168/2017, riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 1/2025 RA datato 12/12/2025, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3) il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
- 4) è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- 5) la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6) al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, con proprie determinazioni, a rettificare – con riferimento agli atti della procedura di legittimazione oggetto di pubblicazione da parte dell'ente comunale nelle forme di legge - eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali, nonché alla rettifica di quest'ultimi per variazioni derivate da frazionamenti / aggiornamenti;
- 8) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi, Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE  
Fernando Santomaggio  
(Firmato elettronicamente)

---

DIRIGENTE  
DPD021 SERVIZIO FORESTE E PARCHI  
Sabatino Belmaggio  
(Firmato digitalmente)

---

DIRETTORE  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
Elena Sico  
(Firmato digitalmente)

---

ASSESSORE  
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.  
Emanuele Imprudente  
(Firmato digitalmente)

---

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

**Nome allegato:** DPD021\_40\_2026 COM. POPOLI LEGITTIMAZIONE ELENCO N. 1\_2025 RA\_signed.pdf  
**Impronta** 88DBEAC92E26E0D63177A590461314939AA51C2D985F0C4FF83CD2D45A960C4D

**Nome allegato:** ALLEGATO A -ELENCO N. 1\_2025 RA.pdf  
**Impronta** C97F22E37D854CB90EF2374224144E3191015F1DDF7AF768A6F164F5210EEB18

**Nome allegato:** ALLEGATO A -ELENCO N. 1\_2025 RA- PIVACY.pdf  
**Impronta** 40F63ABAFD6C04FC7E4CB23DFDAD5903A6F4D585E0D6B1F19D0D5D52DFF77180



**Il Presidente della Giunta Regionale**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 31/03/2026 16:27:55

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

## **Allegati per Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 31.03.2026**

### **DETERMINAZIONE N. DPD021/40 DEL 22/01/2026**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-04-13/dpd021-40-2026-com-popoli-legittimazione-elenco-n-1-2025-ra-signed.pdf>

Hash: 0f6898240ead87cec02c04bc58c9a61d

### **ALLEGATO A -ELENCO N. 1/2025 RA.pdf**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-04-13/allegato-elenco-n-1-2025-ra-pivacy.pdf>

Hash: be1d03d719586424a1c384f234b0a392



## Il Presidente della Giunta Regionale

### DECRETO n. 19

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE AGRARIA DI MUTUA ASSICURAZIONE DEL BESTIAME FRA GLI ALLEVATORI DEL COMPRESORIO DI VALORIZZAZIONE DEL FUCINO DI AVEZZANO.

Data: 01/04/2026



## Il Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO:** Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano.

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

**VISTO**, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *“Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare”*;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”*;

**VISTO** l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *“Competenze delle regioni e delle province autonome”*;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *“Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

**VISTI**, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *“Il registro [...], ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.”*;
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *“L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5”*;

**RICHIAMATA** la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *“PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO “PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO”*, con cui, tra l'altro, il Servizio *“Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano, costituita in data 2 ottobre 1962 con atto pubblico del Notaio in Avezzano (AQ) - Dott. Giovanni Stornelli - Rep. N. 41199 – Racc. 7393, è stata iscritta in data 10 novembre 1962 al n. 5 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

**RILEVATO** che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle

Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

**DATO ATTO** che:

- il Tribunale dell'Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano, risultando che la stessa era stata iscritta al n. 5 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

**RILEVATO** che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

**CONSIDERATO** che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano, già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

**EVIDENZIATO** che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

**TENUTO CONTO CHE**, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

**RICHIAMATA** la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

**RILEVATO** che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano, è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Avezzano (AQ) per n. 15 giorni dal 23/10/2025 al 7/11/2025;
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata pubblicata per giorni 15 a far data dal 13.11.2025 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Serie Speciale n. 265/2025 del 21.11.2025;

**CONSIDERATO** che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

**PRESO ATTO** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

**PRESO ATTO** che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

**RICHIAMATO** l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

**VISTA** la nota prot. n. 66103/26 del 17/02/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Agricoltura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

**RILEVATO** che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" né da parte del Dipartimento "Agricoltura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

**ACCERTATO** che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano;

**RITENUTO** di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila perché provveda agli adempimenti di rito;

**RITENUTO**, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica **dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano**, con sede in Avezzano (AQ);

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.”* e della Circolare del Servizio Autonomo *“Controlli e Anticorruzione”* protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore della *“Direzione generale della Regione”*, reggente del Dipartimento *“Presidenza - Programmazione - Turismo”* e il Dirigente del Servizio *“Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”* hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

### **DECRETA**

*per le motivazioni espresse in premessa:*

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti **dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano**, dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio *“Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”*;
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio *“Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”*;
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano**, con sede in Avezzano (AQ);
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila, perché provveda agli adempimenti di rito,
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del Tribunale dell'Aquila, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Avezzano, con sede in Avezzano (AQ), già iscritta al n. 5 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE  
Sandrina Masciola  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE  
Marco De Santis  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO  
Vincenzo Rivera  
*(Firmato digitalmente)*

---



**Il Presidente della Giunta Regionale**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 01/04/2026 16:52:58

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



## Il Presidente della Giunta Regionale

### DECRETO n. 20

**OGGETTO:** ARTT. 72 E 102 DELLA LR 58/2023 – COMUNE DI PERANO – NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'APPROVAZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LR. 58/2023.

Data: 09/04/2026



## Il Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO:** Artt. 72 e 102 della LR 58/2023 – Comune di Perano – Nomina del Commissario ad acta per l'Approvazione del perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'art. 40 della LR. 58/2023.

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”* ed in particolare l'art. 78, comma 2, che dispone: *“Gli amministratori di cui all'Art. 77 comma 2 [Consiglieri, Assessori, Presidenti di Provincia, Presidenti di Consigli] devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di Delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

**VISTA** la L.R. n. 58 del 20.12.2023 recante *“Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”* ed in particolare:

- l'art. 72, comma 4, che dispone *“Ove il Consiglio comunale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 78 del D.Lgs. 267/2000 in sede di adozione e approvazione del piano, si trovi impossibilitato ad assumere l'atto di adozione o approvazione dello strumento di pianificazione per incompatibilità dei propri consiglieri, il Comune richiede l'intervento sostitutivo regionale con istanza rivolta al Presidente della Regione Abruzzo, che provvede con la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del Comune richiedente”*;
- art. 102, comma 3, che dispone *“Alla nomina del commissario ad acta, scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione, docenti universitari o professionisti esperti in materia, iscritti in apposito albo regionale istituito e tenuto a cura del Dipartimento regionale competente, provvede il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega alla materia urbanistica ed edilizia, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni”*;
- art. 102, comma 4, che dispone *“Il commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di dodici mesi, salvo proroga fino ad ulteriori dodici mesi, interviene con i poteri degli organi istituzionali di governo dell'ente inadempiente e avvalendosi degli uffici dell'ente”*;

**VISTA** la nota del Comune di Perano, acquisita in atti al prot. RA/75583 del 24.02.2026, con la quale, in esito alla Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.11.2025, è stata richiesta la nomina del Commissario ad acta per l'“Approvazione del perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'art. 40 della LR. 58/2023”, per impossibilità del Consiglio Comunale di procedere, stante l'incompatibilità dei propri consiglieri;

**DATO ATTO** che l'intervento regionale sostitutivo richiesto non è ascrivibile né ai casi di controllo sostitutivo né a quelli dovuti per inadempienza, ma rientra nelle fattispecie disciplinate dal citato art. 72, comma 4, della L.R. 58/2023;

### **RICHIAMATE:**

- la D.G.R n. 180 del 25.03.2025 recante *“Albo regionale dei commissari ad acta per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale ai sensi della L.R. 58/2023” – Atto di indirizzo”*;

- la determinazione n. DPC032/108 del 09.05.2025, recante “*D.G.R. n. 180 del 25.03.2025 – Albo regionale dei commissari ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale ai sensi della LR 58/2023*” - *Approvazione avviso pubblico*”, come da allegato alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale, pubblicata sul BURAT Speciale n. 123 del 16.05.2025 ed in pari data sul sito internet della Regione Abruzzo;
- la determinazione n. DPC032/145 dell’08.07.2025 con la quale, in esito all’Avviso di cui sopra, è stato approvato un primo elenco degli iscritti all’ “*Albo regionale dei commissari ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale ai sensi della LR 58/2023*”;
- la determinazione n. DPC032/359 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il primo aggiornamento dello stesso Albo;

**RICHIAMATO** che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 72, comma 4, e dell’art. 102, comma 3, della LR n. 58/2023 come sopra citati, alla nomina del commissario provvede il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore con delega alla materia urbanistica ed edilizia;

**DATO ATTO**, che nel rispetto delle disposizioni del citato art. 102, comma 3, giusta nota al prot. RA/84493 del 02.03.2026, è stata individuata l’ing. Anastasia Montepara, utilmente inserita nel suddetto Albo, per la nomina a commissario ad Acta per l’ Approvazione del perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell’art. 40 della LR. 58/2023” del Comune di Perano, in esito a quanto richiesto dallo stesso comune;

**RACCOLTA** la disponibilità dell’ing. Anastasia Montepara alla nomina de quo per un corrispettivo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e contributi, ove previsti, ed il rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate;

**PRECISATO** che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico del bilancio della Regione Abruzzo in quanto il rimborso, relativo al compenso ed alle spese sostenute documentate, spettante per l’espletamento dell’incarico è a totale carico del bilancio del Comune di Perano;

**DATO ATTO** che, come da modello reso in applicazione della nota prot. n. 479434/22 dell’8.11.2022, sono state svolte dal Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio le procedure per il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dall’ing. Anastasia Montepara, ai sensi dell’art 35 bis comma 1 lett. b) del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 39/13, dalle quali non emergono ragioni ostative alla nomina della stessa quale Commissario ad Acta del Comune di Perano per quanto in oggetto;

**DATO ATTO che:**

- il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
- il Direttore Regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

**RICHIAMATI:**

- la L. 07.08.1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- il D.P.R. 28.12.2000, n.445 recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- il d.lgs. 07.03.2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

- il d.lgs. 8.04.2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

## D E C R E T A

1. di **NOMINARE** l'ing. Anastasia Montepara quale Commissario ad Acta per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale per l'“Approvazione del perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'art. 40 della LR. 58/2023” del Comune di Perano;
2. di **DARE ATTO** che il Commissario ad Acta, la cui durata in carica, ai sensi dell'art. 102, comma 4, della L.R. 58/2023, è di dodici mesi decorrenti dalla data del presente atto salvo proroga fino ad ulteriori dodici mesi, opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza nei confronti dell'Amministrazione regionale;
3. di **STABILIRE** un corrispettivo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e contributi, ove previsti, ed il rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate;
4. di **PRECISARE** che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico del bilancio della Regione Abruzzo in quanto il rimborso, relativo al compenso ed alle spese sostenute documentate, spettante per l'espletamento dell'incarico è a totale carico del bilancio del Comune di Perano;
5. di **DEMANDARE** al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - DPC032 - l'attuazione di tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi eventualmente connessi e conseguenti alla adozione del presente atto;
6. di **DISPORRE** che il presente Decreto sia notificato al nominato Commissario ad Acta, al Comune interessato ed al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - DPC032;
7. di **DISPORRE**, rilevata l'assenza di dati da omettere o minimizzare, l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web istituzionale.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE  
Patrizia De Iulis  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPC032 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
Dario Ciamponi  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
Pierpaolo Pescara  
*(Firmato digitalmente)*

---



**Il Presidente della Giunta Regionale**

*(Firmato digitalmente da)*

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 09/04/2026 15:26:26

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



## **Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.  
B.U.R.A.T

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)